



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 febbraio 2014
(OR. en)**

**6434/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0180 (COD)**

**CODEC 398
PI 19
AUDIO 6
CULT 19**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Germania

La direttiva prevede all'articolo 41 l'istituzione di un gruppo di esperti che esegue taluni compiti in relazione all'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Per motivi di chiarezza i Paesi Bassi e la Germania desiderano sottolineare che il gruppo di esperti è istituito dal legislatore e non è pertanto contemplato dall'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

I Paesi Bassi e la Germania desiderano inoltre sottolineare che né il trattato sull'Unione europea né il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono un ruolo per il Parlamento europeo per quanto riguarda i compiti connessi all'applicazione di direttive e di regolamenti.

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Slovenia sostiene l'unificazione della gestione collettiva dei diritti al fine di garantire il funzionamento efficace e trasparente delle società di gestione collettiva nell'UE. La promozione e l'agevolazione dei diritti multiterritoriali potrebbero avere un impatto positivo sulla disponibilità di nuove offerte sia per i consumatori sia per i fornitori di servizi.

Nonostante quanto precede, la Slovenia ha formulato riserve sul corso di tutta la procedura in merito a determinate disposizioni sostanziali del progetto di direttiva. Secondo la Slovenia, è essenziale che gli Stati membri continuino a ricorrere al regime di rilascio dell'autorizzazione alle società di gestione collettiva che operano nei rispettivi territori e anche a sorvegliare le loro attività. La libera prestazione dei servizi delle società di gestione collettiva al di là delle frontiere di uno Stato membro, in cui ha sede la società, potrebbe condurre alla divisione di un repertorio gestito da una società di gestione collettiva in vari repertori gestiti da varie società. La Slovenia è del parere che ciò non arrecherebbe vantaggi né ai titolari dei diritti d'autore né ai consumatori.

La Slovenia sollecita inoltre una maggiore regolamentazione delle responsabilità delle autorità pertinenti che coordinano le attività delle società di gestione collettiva con i sistemi giuridici nazionali adottati sulla base di tale direttiva. Sarebbe prudente incaricare l'autorità del paese in cui opera la società della sorveglianza del funzionamento delle società di gestione collettiva, poiché il diritto sostanziale non è uniforme in tutta l'UE.

Considerato quanto precede, la Slovenia ha sostenuto regimi di autorizzazione preventiva e sorveglianza per le società di gestione collettiva stabilite in altri Stati membri. Inserendo la dichiarazione introduttiva n. 37 nel testo della direttiva su un regime relativo al rilascio preventivo di autorizzazione e sorveglianza in uno Stato membro e in uno spirito di compromesso, la Slovenia accetta l'accordo di compromesso finale sul progetto di direttiva.

Dichiarazione della Lettonia

La Repubblica di Lettonia richiama l'attenzione sul fatto che il termine giuridico "*veikt uzņēmējdarbību*" utilizzato nella versione in lingua lettone della direttiva per quanto riguarda il luogo di stabilimento delle società di gestione collettiva dei diritti significa "svolgere attività imprenditoriale/commerciale" e di conseguenza è sostanzialmente diverso dal significato giuridico del termine "*to be established*" utilizzato nella versione inglese e nelle altre versioni linguistiche della direttiva. La Repubblica di Lettonia rileva che l'uso incoerente o incorretto della terminologia giuridica di tale sostanziale importanza conduce all'ambiguità giuridica e pertanto crea il rischio di perturbare il parallelismo giuridico fra le versioni linguistiche della direttiva. La Repubblica di Lettonia constata che il termine "*to be established*" appare in un contesto analogo all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che in lingua lettone è tradotto "*izveidot*". Il termine "*izveidot*" descrive più precisamente l'atto di stabilirsi contemplato dalla direttiva.

La Repubblica di Lettonia ha l'intenzione di avviare la procedura di rettifica concernente la direttiva al fine di assicurare un uso coerente e corretto della terminologia."

Dichiarazione della Repubblica di Polonia

La Repubblica di Polonia si rallegra dei risultati positivi ottenuti per quanto riguarda le norme relative al miglioramento del funzionamento, della governance e della trasparenza delle società di gestione collettiva.

La Polonia si compiace anche del fatto che la direttiva non avrà alcun impatto sui regimi di autorizzazione preventiva applicati dagli Stati membri in relazione alle società di gestione collettiva che operano sul loro territorio.

La Polonia ritiene che qualsiasi nuova misura volta ad armonizzare la normativa sul diritto d'autore nell'UE dovrebbe essere attentamente analizzata alla luce della sua conformità con l'articolo 167 del TFUE e con la convenzione dell'Unesco sulla protezione della diversità culturale. In questo contesto, la Polonia continua a nutrire dubbi sul sistema di concessione di licenze multiterritoriali introdotto al titolo III della direttiva. Nonostante la garanzia di parità di trattamento per il repertorio trasferito a un'altra società di gestione collettiva, è molto probabile che tale sistema conduca in ogni caso al rafforzamento della posizione delle organizzazioni più grandi che rappresentano il repertorio angloamericano più popolare. Questo a sua volta danneggerebbe i repertori con presenza linguistica limitata nell'UE e pregiudicherebbe il principio di salvaguardia della diversità culturale. È inoltre possibile che le nuove imprese online non siano interessate ad acquisire licenze per una copertura a livello multiterritoriale e multirepertorio. Molto spesso esse si scontrano con barriere di tipo diverso rispetto alla concessione delle licenze, barriere che impediscono loro di avviare un servizio multiterritoriale o paneuropeo, come l'esigenza di adattare la loro strategia commerciale ai mercati e al quadro normativo nazionali (ad es. protezione dei dati, diritto dei consumatori), la mancanza di metodi di pagamento elettronico largamente accessibili (ad es. pagamenti mediante carta di credito), il livello elevato di violazioni dei diritti esclusivi e l'esigenza di rispondere alle aspettative di un pubblico locale. Di conseguenza, il sistema non consente effettivamente il completamento di un vero mercato unico digitale così come non garantisce ai consumatori parità di accesso all'offerta legale di musica online in tutti gli Stati membri.

Infine, la Polonia ha costantemente sollevato obiezioni riguardo all'inclusione del 'valore del servizio fornito dalle società di gestione collettiva' come criterio per fissare le tariffe di cui all'articolo 15. Tale criterio, che non è chiaramente definito, può condurre a problemi di interpretazione o al rischio di abusi nella fissazione delle tariffe, soprattutto per i sistemi in cui le società di gestione collettiva operano senza fini di lucro.

Sulla base degli argomenti di cui sopra, la Repubblica di Polonia ha deciso di astenersi dal voto sulla direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.